

“INFRAGRI-The Innovation Infrastructure for Agro-Industrial Technologies”:

Codice progetto MUR: ITEC0000002; CUP: E63C22001330005, COR: 8979691

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA, A DOPPIO OGGETTO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER LA SELEZIONE DEL PARTNER PRIVATO AI FINI DELL'OPERAZIONE DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP), AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”, MEDIANTE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E L’AFFIDAMENTO ALLA STESSA DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA PER L’INNOVAZIONE DEDICATA ALLE TECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI - INFRAGRI (COD. ITEC0000002, CUP: E63C2200133005, COR: 8979691)



INDICE

Art. 1 - Progetto INFRAGRI	3
Art. 2 - Oggetto del PPP.....	5
Art. 3 - Costo complessivo di progetto.....	6
Art. 4 - Obblighi del partner privato selezionato.....	7
Art. 4bis - Obblighi specifici a carico del partner privato.....	10
Art. 5 - Durata del partenariato.....	11
Art. 6 - Matrice dei rischi.....	11
Art. 7 - Rendicontazione delle attività.....	11
Art. 8 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	12
Art. 9 - Penali.....	12
Art. 10 - Inadempimenti e risoluzione del Contratto.....	13
Art. 11 - Recesso.....	14
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto.....	14
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 14 - Elezione di domicilio.....	14
Art. 15 - Foro competente.....	15
Art. 16 - Trattamento dati.....	15
Art. 17 - Spese contrattuali.....	17

Art. 1 – Progetto INFRAGRI

“The Innovation Infrastructure for Agro-Industrial Technologies” (INFRAGRI) è un progetto finanziato nell’ambito del PNRR, in attuazione dell’Investimento 3.1 *“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture per la ricerca e l’innovazione”* - Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* - Componente 2 *“Dalla ricerca all’impresa”*, dedicato al finanziamento di infrastrutture di ricerca che favoriscono una maggiore integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese. Il Progetto è stato promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (“Soggetto proponente”), che è anche responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dello stesso (“Soggetto attuatore”) e beneficiario delle agevolazioni ammesse con Decreto del MUR n. 134 del 22 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2000 del 25 luglio 2022.

Coerentemente con il progetto approvato dal MUR, l’Infrastruttura INFRAGRI, svilupperà innovazioni tecnologiche integrate per la digitalizzazione del sistema agroalimentare, fornendo nuovi prodotti, processi, strumenti, dispositivi, servizi e sistemi di supporto alle decisioni all’agroindustria. INFRAGRI avrà sede nel Sud Italia, in linea con il suo focus sullo sviluppo e il rafforzamento di un sistema agricolo sostenibile nell’area mediterranea, ma avrà importanti interlocutori in tutto il Paese, dove vengono compiuti grandi sforzi con l’impegno pubblico e privato per implementare le tecnologie dell’Agricoltura 4.0. INFRAGRI porterà sul mercato innovazioni basate sul nuovo concetto multidisciplinare di agricoltura che fa leva su conoscenze in campi quali scienze della vita, ingegneria ed elettronica, materiali avanzati e intelligenza artificiale, tra gli altri. L’attenzione sarà rivolta all’implementazione di tecnologie e applicazioni di robotica, smart e remote sensing, Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale per la fenotipizzazione e la selezione rapida di genotipi produttivi, resilienti agli stress e adattati ai cambiamenti climatici o per rilevamento degli organismi/colture e del territorio. Ulteriori applicazioni riguarderanno catene del valore blockchain e analisi, utilizzo e condivisione di big data. L’attenzione alle innovazioni e alle soluzioni dell’agricoltura sostenibile sosterrà la domanda attuale verso l’agroecologia e le transizioni energetiche, oltre a consentire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Inoltre, INFRAGRI porterà sul mercato e aiuterà lo sfruttamento dei risultati delle infrastrutture di ricerca agroalimentare incluse nelle roadmap ESFRI (a livello europeo) e PNIR (a livello nazionale) su Alimenti, Nutrizione e Salute (EMPHASIS, IBISBA, METROFOOD- RI, MIRRI, FNH), realizzando così un

ecosistema integrato “dal campo alla tavola” che supporta gli stakeholder territoriali e rende più rapido lo sfruttamento delle innovazioni a vantaggio dell'agro - economia e dell'uso del suolo sostenibile.

L'infrastruttura INFRAGRI svilupperà in modo specifico innovazioni nel settore agroalimentare, un segmento chiave della bioeconomia, dell'agroecologia e delle transizioni energetiche. Concentrandosi principalmente sulla digitalizzazione applicata all'Agricoltura 4.0, in particolare allo sviluppo dell'agricoltura cognitiva, l'Infrastruttura coprirà anche domini multidisciplinari, dalle scienze della vita (comprese le scienze omiche), allo sfruttamento avanzato dei materiali, alle applicazioni ICT e di intelligenza artificiale. INFRAGRI opererà in tre grandi aree:

1. Produzioni e risorse agricole e forestali. Si lavorerà sullo sviluppo di sistemi agroalimentari e forestali sostenibili e resilienti, sostenendo la transizione agro-ecologica e soprattutto promuovendo soluzioni basate sullo sviluppo di un'agricoltura intelligente e di precisione. L'obiettivo principale sarà il potenziamento delle filiere agroalimentari e forestali per fornire produzioni sane, rispettose dell'ambiente ed economicamente sostenibili;
2. Bioeconomia ed economia circolare. Si lavorerà sull'uso efficiente delle biorisorse e sulla valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti delle filiere agroalimentari, perseguendo principi di economia circolare quali il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse e la simbiosi sostenibile tra i territori e le industria agroalimentare;
3. Nuovi e innovativi sistemi agroalimentari. Si occuperà di nuovi e originali sistemi per l'attuazione di pratiche agricole dove sono necessarie o dove lo spazio è un problema: agricoltura urbana, coltivazione indoor e agro-spazio.

Ciascuna area avrà terminali dedicati dove avverrà l'aggiornamento e il potenziamento della digitalizzazione infrastrutturale. Le tre aree saranno accompagnate da azioni condivise con lo scopo di accelerare ulteriormente lo sviluppo di tecnologie pionieristiche e velocizzare il rilascio dei loro risultati agli stakeholder e al mercato. Si tratta di: a) Sviluppo prodotti (es. sensori); b) Sviluppo di processi (es. basati su nuovi macchinari, o nuovi processi per migliorare la tracciabilità della produzione); c) Servizi (es. DSS finalizzati al miglioramento delle prestazioni, alla sostenibilità o alla difesa delle produzioni); d) Altri strumenti (es. contabilità e analisi dei crediti di carbonio e altri asset per raggiungere filiere a zero emissioni). A dominare le tre aree è il modello di business che si basa sull'acquisizione, trasmissione, elaborazione, analisi e utilizzo dei dati per fornire informazioni per lo sviluppo di strumenti appropriati che portano alla diffusione dell'innovazione, attraverso

infrastrutture digitali personalizzate che consentono di sfruttare dati provenienti da tecnologie diverse.

L'hub INFRAGRI sarà collocato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II dove il sistema centrale di controllo sarà dotato di un CED (centro elaborazione dati). La sede della Società sarà l'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'infrastruttura sarà dotata di cinque terminal regionali che coprono le tre aree di competenza.

Art. 2 – Oggetto del PPP

Ai fini dell'ottenimento del contributo PNRR "Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", il soggetto proponente deve avvalersi del contributo di soggetti privati che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino la realizzazione dell'infrastruttura attraverso la creazione di un partenariato pubblico-privato. Il partenariato pubblico-privato sarà attuato attraverso la costituzione di un soggetto giuridico conforme alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed a quanto riportato nel Progetto presentato dall'Ateneo ed approvato dal Ministero. In particolare, il Progetto riporta, al punto B.2. Modello di governance, una dichiarazione di preferenza del modello di Partenariato Pubblico Privato istituzionalizzato da realizzarsi con istituzione di una nuova società tra i partner pubblico e privati (Società Consortile a responsabilità limitata - SCARL), ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s. m. i. La Società mista costituita a valle della procedura di gara cofinanzia l'iniziativa e si occupa della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura.

Nell'ambito della Società, in conformità alla normativa in materia richiamata anche dalle disposizioni ministeriali relative all'iniziativa finanziata, il soggetto privato selezionato parteciperà alla compagine sociale con una quota pari al 51% del capitale sociale. La quota di partecipazione in mano privata non potrà comunque superare il 51%. Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00.

Art. 3 – Costo complessivo di Progetto

Il costo complessivo di progetto è pari ad **€ 21.850.000,00, IVA esclusa**, così come riportato nella

tabella che segue:

Tabella B.3. Piano di bilancio (da Progetto)

Costo ammissibile (art. 7 del bando)	Costi (€)		
	Non situato nelle regioni del Mezzogiorno	Situato nelle regioni del Mezzogiorno	Totale
a. Spese, anche se non contabilizzate come investimenti materiali e immateriali, relative a un gestore dell'infrastruttura altamente qualificato e ad altro personale dirigente (dirigenti) preposto ai servizi offerti dalle Infrastrutture	0,00	1.000.000	1.000.000
b. Strumentazione scientifica, attrezzature e macchinari per la ricerca e relativi accessori	7.770.000	5.060.000	12.830.000
c. Impianti tecnici strettamente connessi alla funzionalità di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00
d. Licenze e brevetti software	1.700.000	3.600.000	5.300.000
e. Fabbricati e terreni (compresi i terreni edificabili) non eccedenti il 10% del costo totale del progetto. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a scopi industriali che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%	900.000	0,00	900.000
f. Riabilitazione, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di edifici se strettamente necessari alla funzionalità dell'Infrastruttura	0,00	0,00	0,00
g. Costo di progettazione e altre spese tecniche correlate	0,00	300.000	300.000
h. Costi indiretti, a forfait (fino ad un massimo del 7% del Progetto costi)	780.000	740.000	1.520.000
Totale	11.150.000	10.700.000	21.850.000

Il contributo pubblico alla spesa, riconosciuto dal MUR, per i costi complessivi di Progetto, è pari ad euro 10.706.500,00. Il co – finanziamento privato, pertanto, dovrà coprire almeno la restante parte dei costi, per un importo pari ad euro 11.143.500,00. Il co – finanziamento potrà essere: in danaro;

in natura, ai sensi dell'articolo 2343 c.c.; misto, in danaro ed in natura.

I conferimenti in natura non potranno superare il 20% del valore complessivo del progetto e dovranno essere coerenti e funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi e risultati. L'Ateneo si riserva di valutare, secondo la propria piena discrezionalità, la coerenza e funzionalità dei predetti conferimenti al fine della loro ammissione.

I costi totali di Progetto che la Società mista pubblico – privata dovrà sostenere sono pari ad euro 21.850.000,00 €, oltre IVA e costi di gestione esclusi. L'IVA relativa ad acquisti a carico della Società mista pubblico – privata durante la realizzazione dell'Infrastruttura non potrà essere rendicontata come costo di Progetto e dovrà essere sostenuta integralmente dal socio privato. Pertanto, l'IVA di legge è calcolata sul totale del valore del Progetto, pari ad euro 21.850.000,00. La stessa regola varrà per i costi di gestione della Infrastruttura che saranno sostenuti finanziariamente dal socio privato. Le risorse rese disponibili a valere sui fondi PNRR saranno erogate dall'Università degli Studi di Napoli alla Società secondo il "Piano dei Trasferimenti" (accluso alla documentazione di gara) che reca, tra l'altro, il dettaglio del timing e dell'importo dei singoli trasferimenti e che è stato redatto tenendo conto della proposta di rimodulazione delle tempistiche di Progetto (fermi gli importi a carico del soggetto pubblico e del soggetto privato).

Se il PEF o comunque la realizzazione dell'infrastruttura evidenziassero un investimento necessario superiore ai 21.850.000,00 €, il finanziamento dell'eventuale eccedenza dev'essere a carico del socio privato, salvo non siano adottate misure di adeguamento da parte del Ministero.

Art. 4 - Obblighi del partner privato selezionato

L'operatore economico selezionato all'esito della procedura è obbligato:

- ✓ a costituire, congiuntamente all'Università degli Studi di Napoli Federico II, presso un Notaio da quest'ultima individuato, la Società mista denominata "INFRAGRI" nelle forme e nelle modalità descritte nella Documentazione di gara, a seguito della comunicazione di aggiudicazione della procedura di gara a doppio oggetto, provvedendo, conseguentemente, a versare la propria quota di capitale sociale del valore di Euro 51.000,00 (cinquantamila/00), pari al 51% del capitale sociale;
- ✓ a garantire, in qualità di Socio privato della costituenda Società mista denominata

“INFRAGRI”, il pieno rispetto, per tutta la durata del partenariato istituzionalizzato, di quanto stabilito dalla normativa in materia di implementazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'Avviso MUR emanato con D.D. n. 3265/2021, dal Decreto ministeriale di concessione dell'agevolazione (n. 134 del 22 giugno 2022), e dai relativi Allegati, nonché da ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente, al fine di garantire la completa attuazione del Progetto, assicurando il raggiungimento delle milestone e dei target in conformità al Cronoprogramma di attuazione del Progetto (oggetto di richiesta di rimodulazione delle tempistiche, sottoposta al MUR dal Responsabile Scientifico del Progetto) e degli obblighi di rendicontazione derivanti dal Decreto di concessione dell'agevolazione. Inoltre, il Concorrente, in qualità di Socio privato, si impegna, sin d'ora, a garantire la tempestiva ed effettiva implementazione di tutte le modifiche organizzative – anche mediante appositi emendamenti allo statuto della costituenda Società mista – ovvero gestionali, o anche di altra natura, che dovessero rendersi necessarie in virtù di quanto previsto dall'art. 27 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, nonché di ogni ulteriore disposizione normativa sopravvenuta eventualmente applicabile;

- ✓ ad assolvere agli oneri di co – finanziamento del Progetto per euro 11.143.500,00, oltre IVA di legge (calcolata sul totale del valore del Progetto, pari ad euro 21.850.000,00) e oltre costi di gestione, secondo il *Piano dei Trasferimenti* facente parte della documentazione di gara;
- ✓ ad apportare eventuali ulteriori risorse laddove il PEF o comunque la realizzazione dell'infrastruttura evidenziasse un investimento necessario superiore ai 21.850.000,00. Resta inteso che, a completamento delle risorse interne (capitale sociale e co – finanziamento del partner selezionato) e delle Risorse PNRR, è rimessa alla Società l'attivazione di risorse esterne (finanziamenti bancari, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.) che saranno ritenute coerenti ed opportune con la struttura finanziaria; si precisa, fin d'ora, che il Socio pubblico non fornirà alcuna garanzia o forma di tutela all'eventuale debito della Società;
- ✓ a mettere a disposizione ed apportare il proprio know – how tecnologico ed esperienziale ai fini dello svolgimento, da parte della costituenda Società mista, di tutte le attività necessarie per la realizzazione del Progetto.
- ✓ ad assicurare, nell'ambito della società mista:
 - una quota pari almeno al 40% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del Progetto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione

femminile (art. 20 del Decreto MUR n. 3265 del 28 dicembre 2021, recante "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione);

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del Progetto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile.

Il calcolo delle predette quote dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021; n. 309.

- ✓ (laddove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di PPP, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ed a trasmettere la predetta alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ✓ (qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di PPP, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- ✓ ad osservare, nell'ambito della società mista, gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm"

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

- ✓ ad attuare tutti gli specifici impegni riportati nella "Dichiarazione di Impegno" che, debitamente sottoscritta nelle forme indicate dal Disciplinare di Gara, deve essere prodotta all'atto della presentazione dell'Offerta.

Art. 4 bis – Obblighi specifici a carico del partner privato

Il partner privato selezionato è tenuto:

- per quanto di competenza, a porre in essere tutte le attività finalizzate a rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle autorizzazioni sono a suo carico laddove competente ai relativi adempimenti e salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa non imputabile.
- ad assumere i rischi connessi ad eventuali attività di esproprio e/o ad attività di bonifica che si rendessero necessarie ai fini della realizzazione e gestione dell'Infrastruttura; pertanto, il Socio privato sopporterà gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti da attività espropriative e/o di bonifica per contaminazione di suoli non adeguatamente valutate in sede di presentazione dell'Offerta;
- ad adeguare le proprie attività ad eventuali rimodulazioni del Progetto, approvate dal Ministero, su richiesta dell'Università che si rendessero necessarie ai fini della realizzazione del Progetto medesimo e all'erogazione delle agevolazioni concesse. Sono a carico del socio privato i maggiori costi e le riduzioni di ricavi derivanti da errori od omissioni dell'Offerta progettata, che incidano sul cronoprogramma di realizzazione del Progetto;
- ove sia ricorso ad una operazione di finanziamento, a consegnare all'Università copia del Contratto di Finanziamento [o la dichiarazione di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione. La Società si assume il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto;
- a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Infrastruttura e delle sue parti, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata del partenariato;

- a garantire e manlevare in ogni tempo l'Università contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto.

Art. 5 – Durata del partenariato

Il Partenariato avrà durata di 18 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di PPP della Società, di cui i primi 3 anni (36 mesi) sono soggetti alle condizioni e al cronoprogramma contenuti nel Progetto ammesso al finanziamento dal MUR (oggetto di richiesta di rimodulazione delle tempistiche, sottoposta al MUR dal Responsabile Scientifico di Progetto) e secondo le prescrizioni contenute nei documenti ministeriali.

Art. 6 – Matrice dei rischi

La matrice dei rischi, *Allegato 1* al presente Capitolato, è stata elaborata tenendo in considerazione quanto previsto dalla "Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato" prendendo in esame le tipologie di rischio applicabili alla presente procedura.

Art. 7 –Rendicontazione delle attività

La società a partecipazione mista pubblico-privata dovrà presentare un report bimestrale che riporti lo stato di avanzamento delle attività previste per il conseguimento degli obiettivi intermedi e la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e delle spese effettivamente sostenute. Per la rendicontazione delle spese sostenute, si dovrà allegare copia dei giustificativi di spesa.

La rendicontazione delle spese è a carico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, come previsto dall'art. 14 dell'"Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche Di Innovazione".

In particolare, il socio privato si impegna a rendere disponibili i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché i dati per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e la documentazione probatoria pertinente. Infine, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

Art. 8 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo di euro 1.114.350,00 (10% di euro 11.143.500,00, quale importo del co – finanziamento a carico del soggetto privato), con le modalità stabilite dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

Art. 9 – Penali

Qualora siano riscontrati il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, il partner privato sarà tenuto a versare, a titolo di penale, una somma pari allo 0,3 per mille dell'importo del Progetto, oltre al risarcimento del danno. Ciascuna penale sarà applicata a fronte della contestazione per iscritto degli addebiti da parte del Responsabile del Procedimento, previa segnalazione e specifica relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Alla parte inadempiente è concesso un termine per fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni.

Nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo del Progetto, l'Ateneo potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 10 - Inadempimenti e risoluzione del Contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. L'Ateneo potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., salvo in ogni caso il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- ✓ allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo del Progetto;
- ✓ violazione del divieto di cessione del contratto
- ✓ in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- ✓ violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- ✓ inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021
- ✓ nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;
- ✓ perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 del dlgs 50/2016 e s.m.i.
- ✓ inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell'offerta tecnica
- ✓ in caso di mancata osservanza dei CCNL, nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ✓ annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016, trova applicazione l'art. 110 del citato decreto. In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della garanzia definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento

del valore del Progetto.

Art. 11 - Recesso

L'Università degli Studi di Napoli Federico II può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art.109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto. La cessione del contratto è nulla.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto della procedura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 14 - Elezione di domicilio

L'aggiudicatario si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza in via esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 16 - Trattamento dati

Il partner selezionato assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di PPP. Si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal partner privato, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del contratto di PPP. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il partner privato sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Per quanto compatibile, si rinvia, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n.679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Il partner selezionato assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell'espletamento delle attività oggetto del contratto di PPP. A tal fine, il partner privato selezionato

si impegna a sottoscrivere formale Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati personali, prima o contestualmente alla stipula del contratto. In virtù di quanto sopra, il partner privato si obbliga:

- a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s. m. i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", dai vigenti Regolamenti di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali

utilizzati dall'Università;

- ad adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o

perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l'Università;

- ad eseguire controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Il partner privato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna, inoltre, a nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli incaricati del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di PPP, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli incaricati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L'elenco recante i nominativi degli incaricati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso all'Ateneo. Il partner privato si impegna a comunicare tempestivamente all'Università qualunque variazione all'elenco degli incaricati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominato responsabile.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Università tratterà i dati personali secondo le seguenti modalità:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, nonché ai fini della stipula del contratto e per i conseguenti adempimenti in ordine alla gestione, all'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il partner selezionato è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara, dell'aggiudicazione ed esecuzione del contratto. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli

ufficiche si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- ✓ comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- ✓ comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione o di verifica

che verranno di volta in volta costituite;

- ✓ comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto di PPP, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara e della fase di esecuzione del contratto, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal partner selezionato all'Ateneo. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it oppure al Responsabile della Protezione dei dati rdp@unina.it; PEC: rdp@pec.unina.it. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto

di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il partner selezionato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della

procedura

di affidamento e nell'ambito dell'esecuzione del contratto di PPP, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 17 – Spese contrattuali

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono a carico dell'operatore economico privato. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui all'art. 216, co.11 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Renata Ciannella

firmato digitalmente

Allegato 1 – Matrice dei rischi